

Codice A1814A

D.D. 10 aprile 2018, n. 997

Autorizzazione idraulica n. 1626 per eseguire lavori di manutenzione idraulica lungo il torrente Triversa in Comune di Tigliole (AT). Richiedente: Comune di Tigliole (AT).

Con nota prot. n. 1169 del 13/03/2018 (ns. prot. n. 12796/A1814A del 15/03/2018), il Comune di Tigliole (AT) con sede in Piazza Vittoria n. 3 14016 Tigliole (AT), a seguito del finanziamento dell'importo di € 36.553,55 da parte della Regione Piemonte, di cui alla D.D. n.3832 del 17/11/2018 ai sensi della L.R. n. 54/1975, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione di un intervento di manutenzione idraulica, lungo il torrente Triversa nel tratto ricadente nel territorio comunale.

L'intervento di manutenzione prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del torrente Triversa attraverso la regolarizzazione del fondo alveo per una lunghezza di ml 350, saranno rimossi i depositi in alveo con un'incidenza di circa 2,0 mc/ ml ed il materiale di scavo sarà redistribuito per imbottimento di sponde e colmatatura di depressioni.

Sarà inoltre effettuato il taglio selettivo della vegetazione lungo l'asta fluviale all'interno del territorio del Comune di Tigliole, per la lunghezza complessiva di 4,6 Km consistente nel taglio e rimozione di piante /arbusti non vegetati, instabili, pericolanti e la rimozione di tronchi già presenti in alveo. Il materiale proveniente dalla suddetta lavorazione sarà in parte biotriturato e in parte accatastato. Inoltre è previsto il consolidamento di un fosso di scolo tramite rivestimento del fondo e delle sponde con massi ciclopici intasati di materiale vegetale al fine di limitare una erosione già in atto in un tratto di sponda destra del torrente.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali degli interventi, a firma dell'ing. Villero Giuseppe e dell'ing. Villero Umberto con studio tecnico in via Petrarca , 9 a – 14100 Asti, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di cui trattasi.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 3 marzo 2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi.

In data 19/03/2018 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, (Ufficio di Asti) al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito della visita sopralluogo e dell'esame della documentazione trasmessa, l'intervento richiesto è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Triversa, ed è inquadrabile tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche idonee a far defluire le piene di riferimento salvaguardando in tal modo la sicurezza del territorio circostante, con l'osservanza delle prescrizioni elencate:

- il disalveo è consentito in corrispondenza del manufatto d'attraversamento stradale della S.P. e dove sono rilevati i cedimenti spondali, assicurando il raccordo con i profili dei tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni idrauliche di deflusso;
- prima di procedere all'esecuzione dei lavori di scavo, in corrispondenza del manufatto d'attraversamento della S.P. il soggetto autorizzato dovrà predisporre le sezioni di progetto previa verifica del piano di imposta delle fondazioni, svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni conseguenti;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente in corrispondenza del manufatto d'attraversamento ed all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 2/3 della sponda) il taglio dovrà

essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento del 50% della copertura vegetata privilegiando i soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;

- Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto il torrente Trivera è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 59.
- per la realizzazione degli interventi, sarà necessario attenersi al contenuto dell'Allegato A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici", approvato con la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17.05.2011 e secondo le prescrizioni che saranno comunicate dal Servizio Caccia, Pesca Antisofisticazioni Vitivinicole della Provincia di Asti in risposta a nostra comunicazione n. 16066 del 05/04/2018.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il D. Lgs. n. 112/1998
- vista la L. R. n. 44/2000;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la L. R. n. 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. 4/R del 06/07/2015;
- vista D.C.R. n° 144-3789 del 31/01/2012 e la D.D. n° 3150 del 11/12/2012;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s. m e i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la nota della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Economia Montana e Foreste n. 41560 del 06/06/2013;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Tigliole (AT) ad eseguire l'intervento di manutenzione idraulica del torrente Trivera nella posizione e secondo le caratteristiche evidenziate negli elaborati progettuali che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- i lavori dovranno essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio idrico, individuata sullo stralcio planimetrico, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il disalveo è consentito in corrispondenza del manufatto d'attraversamento stradale (circa ml. 30 a monte e 30 ml. a valle) e in corrispondenza dei cedimenti spondali assicurando il raccordo con i profili dei tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni idrauliche di deflusso;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- prima di procedere all'esecuzione dei lavori di scavo in corrispondenza del manufatto d'attraversamento il soggetto autorizzato dovrà predisporre le sezioni di progetto previa verifica del piano di imposta delle fondazioni, svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni conseguenti;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (cosiddetto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente in corrispondenza del manufatto d'attraversamento (circa ml. 30 a monte e ml. 30 valle del medesimo) e all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario, al fine di limitare il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento del 50% della copertura vegetata privilegiando i soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente.
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie presenti sulle sponde, di abbandonare gli scarti delle lavorazioni, materiali di risulta o di qualsiasi altro genere in alveo o in prossimità dello stesso, in zone di possibile esondazione;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non dovrà essere depositato sul ciglio di sponda in modo da modificare l'altimetria o lo stato dei luoghi, ma potrà essere utilizzato, ove necessario, per la colmata di depressioni in alveo o in sponda, in prossimità dell'area di cui trattasi o trasportato alla pubblica discarica nel rispetto della normativa vigente;
- il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal regolamento 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015- in particolare art. 37 comma 5 e comma 7 e art. 37 bis);
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;

- l'autorizzazione si intende altresì accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in conseguenza dei lavori eseguiti o in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto proprietario di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta, mediante quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in anni 1 (uno), tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20.09.2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, da richiedersi prima della scadenza, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero aver luogo nei termini previsti;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare, al Settore Tecnico Regionale Alessandria ed Asti – Ufficio di Asti, la data di inizio dei lavori (con anticipo di almeno 7 giorni) e la relativa conclusione al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori; ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato ;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Ritenuto che tale intervento, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, rientra tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento dell'efficienza idraulica del torrente Triversa, ai sensi dell'art. 18 e dell'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013 e s.m. e i. , il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

In virtù dell'art. 23 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m. e i. e della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012, il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea del sedime demaniale, al taglio piante in area demaniale e nell'alveo inciso tra le sponde, nonché autorizzazione ai lavori in fascia di rispetto del R.D. n. 523/1904 fatti salvi i diritti di terzi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione/parere necessari secondo le vigenti disposizioni di legge.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI